



***REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE***

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 30/03/2015)

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e s.m.i., così come previsto dall'art. 4, comma 1 del detto decreto, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni

ART. 2

DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

1. È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione o autorizzazione comunale su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.
3. Sono considerate aree comunali, ai fini di cui al **comma 1** e dell'applicazione della tassa, le strade, i corsi, le piazze e, comunque, i beni appartenenti al demanio o al patrimonio pubblico del Comune, nonché le strade statali e provinciali situate all'interno dei centri abitati.

ART. 3 DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DI CONCESSIONE O

AUTORIZZAZIONE

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a. sono permanenti le occupazioni di carattere fisso o stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, effettuate a seguito del rilascio di concessione o autorizzazione;
 - b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti, effettuate a seguito del rilascio di concessione o autorizzazione;
2. Sono ricorrenti le occupazioni che si riferiscono ad attività la cui natura è destinata, come tale, a ripetersi con sistematicità e regolarità (Risoluzione Ministeriale n.39/E del 25.02.1995).
Rivestono carattere ricorrente:
 - 1) l'attività esercitata dai venditori ambulanti nei mercati settimanali;
 - 2) l'attività edilizia.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione delle stesse.
4. E' a carico dell'occupante, concessionario o meno, ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
5. Ai sensi della **Legge 25.03.1997 N° 77** è prevista la sospensione dell'attività commerciale per un periodo non superiore a tre giorni in caso di recidiva nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge.
6. Per occupazione si intende la mera disponibilità di un'area pubblica o gravata da servitù di pubblico passaggio indipendentemente dall'effettiva posa di impianti, manufatti o altre opere di carattere visibile.

7. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune o al Concessionario, quando vi sia, la cessazione dell'occupazione.
8. Il soggetto beneficiario del provvedimento di concessione/autorizzazione è tenuto ad esibire detta documentazione al soggetto incaricato dei controlli in materia da parte del Comune di Calvizzano.

Art. 4 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. In ottemperanza **dell'art. 42, c. 3, del D. Lgs. 507/93**, il territorio di questo Comune si suddivide in 2 categorie come da deliberazione del Commissario Prefettizio n.8 del 22/11/2012:

- CATEGORIA A: Via Conte Mirabelli, Viale della Repubblica, Viale della Resistenza, Viale Sandro Pertini, Viale Pietro Nenni, Via Aldo Moro, Strada di collegamento P.E.E.P., Viale delle IV Giornate, Piazza Umberto I, Piazza San Pietro:
- CATEGORIA B: Tutte le altre strade non catalogate nella categoria A

ART. 5 TARIFFE

1. Le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale entro la data di approvazione del bilancio annuale ed entrano in vigore, di norma, il primo gennaio dell'anno di riferimento. Qualora non siano modificate entro il suddetto termine, le tariffe in vigore, insieme con le maggiorazioni, si intendono prorogate di anno in anno (**art. 40, c. 3, D. Lgs. 507/93**).

2. Alle occupazioni di suolo pubblico, permanenti o temporanee, che si verificano nel territorio comunale nelle zone rientranti nella categoria B è riconosciuta una detrazione del 25% rispetto alle medesime fattispecie che si verificano nelle zone rientranti nella prima categoria, salvo i casi in cui è espressamente disposto in maniera diversa.

2. Le tariffe possono variare entro un limite minimo e massimo come da tabella (All. A), di cui al D. Lgs. 507/93 e s.m.i., allegata al presente Regolamento, che può essere aggiornata qualora modifiche nelle disposizioni di legge lo impongano

Capo I
PUBBLICI ESERCIZI
OCCUPAZIONE MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI E/O
PERMANENTI NEL CENTRO STORICO E NELLE AREE PEDONALI DEL COMUNE.

ART. 6 OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Tale Sezione ha lo scopo di dare indicazioni tecniche per la redazione di progetti ed interventi relativi all'occupazione del suolo pubblico con *dehors* e allestimenti d'arredo di tipo stagionale o permanente, in conformità ai principi generali di riqualificazione dell'ambiente urbano nel centro storico, sui marciapiedi e nelle zone pedonali del territorio Comunale e fornisce alcuni **criteri** formali e funzionali affinché i manufatti considerati siano utili allo scopo per cui sono preposti e motivo di ordine e decoro alla città.
2. Questo documento consente, inoltre, ai titolari di pubblici esercizi ubicati nelle aree comunali di presentare progetti di arredo coordinati, finalizzati alla valorizzazione degli spazi pubblici antistanti gli esercizi stessi e si propone la riduzione dei tempi di rilascio dell'autorizzazione attraverso uno snellimento dell'iter procedurale grazie all'individuazione a priori degli elementi tipologici dei manufatti concedibili ed alla loro ubicazione e dimensione di massima.
3. Per "**dehors**" si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) per individuare in modo funzionale ed ordinato, l'area per il ristoro all'aperto, annessa ad un locale di pubblico esercizio.

ART. 7 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le concessioni per l'occupazione temporanea e/o permanente di suolo pubblico mediante l'installazione di tavoli, sedie ed altri arredi di conforto per la cittadinanza che usufruisce dei servizi di somministrazione e/o vendita da parte degli esercizi di somministrazione sono disciplinati dal presente documento nel rispetto della disciplina generale in materia di somministrazione di alimenti e bevande e della normativa in materia igienico - sanitaria.

ART. 8 REQUISITI GENERALI DEGLI ARREDI

1. Gli elementi costitutivi dei *dehors* devono essere rimovibili (tavolini, sedie, panchine, cestini raccoglitori di rifiuti, ombrelloni e tende e altre analoghe attrezzature di servizio). Di massima sono previste fioriere, pedane, ringhiere e/o paraventi; in casi particolari potranno essere approfondite soluzioni appropriate al luogo, sia a carattere stagionale che permanente dello spazio destinato a *dehors*, secondo progettazione che garantisca il rispetto dei regolamenti igienico sanitari e non in contrasto con prescrizioni urbanistiche e vincoli ambientali.
2. Su tutti i manufatti e arredi sopra indicati è vietata qualunque forma di pubblicità, salvo la rappresentazione sul corpo della tenda di un solo logo o del nome dell'esercizio.
3. Le citate installazioni dovranno essere specificamente indicate nella domanda di concessione di suolo pubblico con dettagliata descrizione delle loro caratteristiche (dimensioni, forma, materiale), del loro colore e della loro ubicazione.
4. E' possibile l'utilizzo di elementi di riscaldamento costituiti da corpi scaldanti per esterni (tipo fungo o simili).
5. Le installazioni, una volta autorizzate e salvi i diritti dei terzi, saranno eseguite a cura ed a spese del richiedente e dovranno essere ubicate nello spazio antistante il locale di esercizio dell'attività.
6. L'Amministrazione Comunale potrà dettare al richiedente, a pena di decadenza della concessione, specifiche prescrizioni al fine di garantire il decoro cittadino e le migliori condizioni igienico - sanitarie.
7. In nessun caso il dehors potrà nel tempo, a seguito di stratificazioni successive, trasformarsi in un locale chiuso (ad esempio chiosco).

8. Qualora, nello spazio oggetto di concessione come disciplinato dal presente documento d'indirizzo, vengano installate attrezzature non autorizzate automaticamente verrà a decadere l'autorizzazione che non potrà essere rinnovata, a titolo di sanzione, per 1 anno.

ART. 9 UBICAZIONE

1. I *dehors* devono essere installati nel rispetto dell'art. 20¹ del D.Lgs. n. 285/1992 "**Nuovo Codice della Strada**" e successivi aggiornamenti, allo scopo di garantire una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria; a tale riguardo sarà richiesto un preventivo parere alla Polizia Municipale.

¹ Si riporta, di seguito, l'art. 20 del D.Lgs 285/92:

Art. 20 Occupazione della sede stradale

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.

2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573

5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

2. In particolare non è consentito installare dehors o parti di esso in prossimità di intersezioni viarie per non costituire ostacolo alla visuale di sicurezza.

3. Nelle vie di maggiore transito veicolare poste ai contorni o attraversante il centro storico, in nessun caso, deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici e i dehors non devono interferire con gli attraversamenti pedonali.

4. Qualora l'installazione dei dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio può proporre lo spostamento della stessa in luogo valutato idoneo dai competenti uffici comunali, quindi provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica stessa.

5. In coerenza con i programmi pubblici di valorizzazione turistica e culturale di centri storici i dehors non devono occultare la visibilità di monumenti, edicole votive, portali ed elementi artistici o architettonici di pregio, di targhe, lapidi commemorative o altri elementi di valore.

6. Ai fini di garantire l'accessibilità a tutti i cittadini, i dehors non devono occupare spazi davanti ai portoni d'accesso alle abitazioni ed in adiacenza a negozi e vetrine; in quest'ultimo caso può essere valutata una richiesta di deroga ottenuto il consenso del commerciante titolare della vetrina stessa.

7. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato che redige la domanda.

8. Le caditoie, i chiusini, le botole e le griglie di aerazione presenti nella pavimentazione pubblica devono essere lasciati completamente liberi da qualsiasi tipo di copertura, ovvero essere totalmente ispezionabile ed agibili dal personale addetto alla manutenzione.

ART. 10 TIPOLOGIE DEI DEHORS

1. Si individuano le seguenti tipologie:

Tipologia 1: tavoli e sedie, con ombrellone/i o tende (stagionale o permanente) - tavolini di forma quadrata o rotonda, da collocare in aderenza ai muri esterni del pubblico esercizio, corredati da sedie, destinati in via prevalente ai clienti fumatori (stagionale o permanente). In questo caso sarà obbligatorio il parere preventivo della Polizia Municipale;

Tipologia 2: elementi di arredo diversi quali fioriere, paraventi, pedane, gazebi, tettoie, pensiline e simili. In questo caso sarà obbligatorio il parere preventivo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 11 PROCEDIMENTI PER LA CONCESSIONE

1. Per ogni tipologia è previsto il relativo procedimento:

Tipologia 1:

1. Per ottenere il rilascio della concessione / autorizzazione ad occupare suolo pubblico, che può riguardare esclusivamente il fronte antistante all'immobile dove è ubicato l'esercizio, il titolare del pubblico esercizio deve presentare **domanda in bollo** all'Ufficio Tributi contenente i suoi dati e quelli dell'esercizio per il quale è richiesta l'occupazione, la durata della stessa, l'impegno a collocare e mantenere le attrezzature così come da ubicazione autorizzata e in ottime condizioni di manutenzione, del rispetto dei requisiti igienico- sanitari previsti in materia, corredata da una planimetria, con fotografie del luogo, disegno degli arredi e dichiarazione circa il rispetto dei requisiti di ubicazione ed estetica, espressi nel presente Documento, sottoscritta dal titolare dell'esercizio.
2. L'Ufficio Tributi acquisisce il parere preventivo della Polizia Municipale che dovrà pervenire entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda circa la conformità dell'occupazione a quanto disposto dal codice della strada. Nel caso in cui il parere non pervenga entro il termine sopra indicato lo stesso si intenderà favorevole senza prescrizioni.
3. La concessione di suolo pubblico è rilasciata entro **30 giorni** dalla data di presentazione della domanda, salvo parere di altri enti.
4. La modifica del numero e/o delle caratteristiche delle attrezzature, qualora non comporti ampliamento o modifica sostanziale della superficie occupata è soggetta a semplice comunicazione contenenti i dati di cui al presente articolo.
5. L'Ufficio Tributi a conclusione del procedimento, comunicherà alla Polizia Municipale l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione per quanto di rispettiva competenza.
6. A realizzazione ultimata il titolare dell'occupazione suolo dovrà fornire all'Ufficio attestazione di corretta esecuzione e conformità dell'intervento alle prescrizioni del presente Documento.

Tipologia 2:

1. Per ottenere il rilascio di concessione/autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, che può riguardare esclusivamente il fronte antistante all'immobile dove è ubicato l'esercizio, il titolare del pubblico esercizio deve presentare domanda in bollo all'Ufficio Tributi con allegato progetto secondo quanto previsto nei successivi articoli, a firma di professionista progettista.
2. **Durata del procedimento 60 giorni** (salvo sospensione dei termini debitamente motivata).
3. A realizzazione ultimata, il titolare dell'occupazione suolo dovrà fornire all'Ufficio Tributi attestazione di corretta esecuzione e conformità dell'intervento alle prescrizioni del presente Documento.

ART. 12 DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA RELATIVA ALLA TIPOLOGIA N. 2

1. Gli interventi di arredo urbano devono concorrere, oltre alla valorizzazione del contesto urbano, a favorire la socializzazione e il pieno godimento da parte di tutti i cittadini, degli spazi urbani, proponendo un giusto rapporto tra ambiente naturale e costruito. Le tavole di progetto devono descrivere le opere ed evidenziare gli obiettivi sopra enunciati. In ogni caso le opere non devono costituire ostacolo

per la pubblica circolazione e devono essere realizzate con materiali e trattamenti resistenti all'aggressione dell'inquinamento e all'usura del tempo.

2. Gli interventi per la realizzazione dei manufatti provvisori, oltre ad assolvere alle funzioni per cui sono stati programmati, devono concorrere alla valorizzazione del contesto urbano attraverso l'uso di materiali di qualità, con particolare attenzione alla fruibilità degli spazi circostanti da parte di tutti i cittadini. Inoltre tali interventi non devono risultare lesivi degli alberi da conservare e dei loro apparati radicali. Le tavole di progetto devono descrivere il manufatto in tutte le sue parti nonché l'intorno nel quale esso si inserisce con particolare attenzione ai percorsi, alla vegetazione da mantenere e agli eventuali accorgimenti volti a mitigarne l'impatto sull'ambiente circostante.

3. Anche se infissi al suolo, i manufatti devono risultare agevolmente rimovibili.

4. Per ottenere il titolo abilitativo per l'installazione di manufatti di cui alla tipologia 2, i titolari dei pubblici esercizi in allegato alla domanda devono presentare la denuncia di inizio attività.

5. Il progetto di opere edilizie, a corredo della denuncia di inizio attività, dovrà essere prodotta in **tre copie**:

1) Denuncia di inizio attività completo in ogni sua parte e comprendente i dati anagrafici, codice fiscale e recapito telefonico del richiedente e del progettista;

2) Relazione tecnica descrittiva asseverata, completa delle dichiarazioni e/o dimostrazioni di rispetto delle normative in materia di sicurezza, impianti, smaltimento di prodotti derivanti dalla demolizione o dagli scavi necessari per l'esecuzione delle opere; in tale relazione devono essere riportati i riferimenti alla disciplina viabile vigente sull'area, l'eventuale presenza di passaggi pedonali, di chiusini per sottoservizi e di elementi architettonici di rilievo, nonché le soluzioni architettoniche e d'arredo con indicate le caratteristiche della struttura, le specifiche tecniche del manufatto, anche con depliant illustrativi, relativi agli elementi di arredo e corredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti);

3) Tavola Unica piegata in formato A4, contenente:

- Planimetria quotata (scala consigliata 1:200) riportante l'intervento ed estesa ad un intorno significativo comprendente le strade con la relativa toponomastica e la loro ampiezza, la posizione, le sagome e i distacchi dai fabbricati, le posizioni delle eventuali costruzioni confinanti con i relativi distacchi ed altezze, le eventuali alberature esistenti con l'indicazione delle relative essenze, l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti e degli allacciamenti ai pubblici servizi;

- piante, prospetti e sezioni di tutti i fronti dell'intervento, debitamente quotato (scala non inferiore a 1:100) e con dimostrazione grafica dei requisiti previsti dalla legislazione in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

- rilievo fotografico a colori dell'area e del suo contesto con montaggio in sequenza logica (ad es. in strisce panoramiche) e giustapposizione del manufatto;

Capo II

ATTIVITÀ ARTIGIANALI E ESERCIZI COMMERCIALI IN SEDE FISSA – OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITÀ AD ESSI CONNESSE

ART. 13 ESERCIZI COMMERCIALI IN SEDE FISSA

- 1.** L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di suolo pubblico, è soggetta ad autorizzazione comunale.
- 2.** Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.
- 3.** Per ragioni di arredo urbano il Comune può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
- 4.** Per tendoni o tende solari s'intendono solo quelli (a Capotta, a caduta, a sporgenza, ecc.), in tessuto o in altri materiali (PVC, acetati, ecc.), posti in corrispondenza degli accessi a botteghe, negozi e mostre, nonché negli archi di portico prospicienti i luoghi di attività medesimi.
- 5.** Le autorizzazioni sono rilasciate in base alla conformità della richiesta alle prescrizioni vigenti in materia.

ART. 14 CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI ALL'OCCUPAZIONE

- 1.** Le autorizzazioni sono rilasciate a titolo personale; delle stesse non è consentita la cessione.
- 2.** Le autorizzazioni sono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del titolare di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.
- 3.** Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia. Inoltre ha l'obbligo:
 - di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto abilitante l'occupazione;
 - di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
 - di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima.
- 4.** Il titolare dell'autorizzazione, nell'esercizio dell'occupazione, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto autorizzatorio, l'interessato deve:

 - a. Non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - b. Evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
 - c. Evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
 - d. Collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.
- 5.** La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto dell'autorizzazione, è in ogni caso a carico del soggetto autorizzato.

6. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il titolare dell'autorizzazione, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

7. L'occupazione di marciapiedi o banchine con manufatti, espositori, tavoli, sedie, piante ornamentali od altro è consentita davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e previa autorizzazione.

8. Nell'autorizzazione sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa.

9. In ogni caso, sul marciapiede o sulla banchina deve essere garantito un passaggio pedonale di almeno 2,00 ml., e, comunque, tali da mantenere il rispetto delle condizioni minime per il passaggio dei disabili.

10. L'Amministrazione Comunale può negare l'autorizzazione anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità, e di sicurezza del traffico.

ART. 15 PROCEDIMENTO PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE

1. La domanda per la concessione del suolo pubblico, in regola con le vigenti norme in materia di imposta di bollo, dovrà essere presentata al Protocollo generale del Comune e dovrà contenere:

- a) i dati dell'interessato e dell'esercizio per il quale viene richiesta l'occupazione;
- b) la durata dell'occupazione;
- c) l'indicazione dettagliata delle attrezzature richieste;
- d) il disegno con evidenziate le attrezzature e gli spazi occupati;
- e) la dichiarazione dell'interessato con la quale lo stesso si impegna, sotto la propria responsabilità, a collocare e mantenere le attrezzature nella ubicazione autorizzata e in ottime condizioni di manutenzione.

2. L'ufficio protocollo trasmette immediatamente la domanda all'Ufficio Tributi.

3. L'Ufficio Tributi acquisisce il parere del Comando di Polizia Municipale che dovrà pervenire entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda circa la conformità dell'occupazione a quanto disposto dal codice della strada.

4. Nel caso in cui il parere non pervenga entro il termine sopra indicato lo stesso si intenderà favorevole senza prescrizioni.

5. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico è rilasciata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione del provvedimento. In tale atto sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione o autorizzazione, la riserva che il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

6. L'Ufficio Tributi comunicherà al Settore Edilizia ed al Comando di Polizia Municipale l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione per quanto di rispettiva competenza.

ART. 16 OCCUPAZIONI EFFETTUATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è commisurata in base al numero delle utenze anche se le medesime gravano su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio. I valori delle suddette utenze saranno rivalutati annualmente sulla scorta degli indici Istat. Il numero delle utenze è assunto con riferimento alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente.

2. Ai sensi dell'art.46 secondo comma del D.lgs. n.507/1993:

1) il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture i cavi e gli impianti;

2) quando il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

3. Ai sensi dell'art. 47, c.5, del D. Lgs. 507/93, per le occupazioni temporanee di cui al presente articolo, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

ART. 17 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

- 1.** Ai sensi dell'art. 48, dal c. 1 al c. 6, del D. Lgs. 507/93, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri.
- 2.** E' ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
- 3.** Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri degli altri serbatoi.
- 4.** Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
- 5.** La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore ai 4 mq.
- 6.** Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature - ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili - eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti separatamente alla tassa secondo le disposizioni dell'art. 44, D. Lgs. 507/93.

ART. 18 APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI

- 1.** Ai sensi dell'art. 48, c. 7, D. Lgs. 507/93 per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione di suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa

Capo III

DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI E CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

ART. 19 CONTENUTO

- 1.** La presente sezione disciplina l'apertura dei passi carrabili su tutte le strade urbane ed extraurbane situate all'interno del territorio del Comune di Calvizzano, in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92, n.285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/92, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2.** In particolare esso disciplina la "Concessione di Uso" dell'area pubblica di fronte al passo carrabile, l'autorizzazione dei lavori occorrenti per l'interruzione degli eventuali marciapiedi od altri occorrenti esclusivamente per facilitare l'accesso alle proprietà laterali, nonché gli iter amministrativi che la pratica deve seguire.
- 3.** Le disposizioni del presente Regolamento debbono osservarsi in correlazione alle prescrizioni del Regolamento Edilizio del Comune di Calvizzano, delle altre norme comunali e delle norme di Legge statali e regionali.

ART. 20 DEFINIZIONI

- a) **strada** = area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali;
- b) **strada extraurbana** = strada esterna ai centri urbani;
- c) **strada urbana** = strada interna ad un centro abitato;
- d) **strada vicinale** = strada locale (*agricola, forestale, consortile e simili*) in ambito extraurbano;
- e) **strada comunale** = strada di proprietà del Comune;

- f) **carreggiata** = parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia;
- g) **fascia di sosta laterale** = parte della strada adiacente alla carreggiata che comprende la fila degli stalli di sosta;
- h) **intersezione stradale** = area comune a più strade che consente lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse;
- i) **passo carrabile** = passaggio per l'accesso o l'uscita dalle (*o verso*) le strade comunali ad (*oda*) aree o fabbricati laterali idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli, comportante una interruzione del marciapiede o comunque una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'entrata o l'uscita dei veicoli alla (*o dalla*) proprietà privata;
- j) **passo carrabile a raso** = passo carrabile che non ha bisogno di opera di modifica del piano stradale.
- k) **suolo pubblico** = si intende lo spazio demaniale e lo spazio di proprietà privata soggetto a servitù di godimento pubblico o di pubblico passaggio.

ART. 21 INDICAZIONE DEI PASSI CARRABILI

1. La presenza del passo carrabile viene evidenziata attraverso apposito segnale indicante divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dall'art. 120, comma 1, lettera "e", del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
2. Esso, in particolare, dovrà contenere, sulla parte alta del segnale, lo stemma del Comune e l'iscrizione "Comune di Calvizzano", mentre in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi della concessione comporta l'inefficacia del divieto.
3. Il segnale di che trattasi sarà fornito dal competente ufficio, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso spese, da determinarsi con atto della Giunta Comunale.
4. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di restituire all'Ufficio Tecnico Comunale il cartello segnaletico numerato di passo carrabile, in caso di revoca, cessazione dell'autorizzazione o per chiusura dello stesso passo.
5. Il competente ufficio comunale, potrà, altresì, dare indicazioni affinché il titolare della concessione possa reperire il segnale suddetto per conto proprio con le necessarie caratteristiche.

ART. 22 MANUTENZIONE DEL PASSO CARRABILE

Ai sensi dell'art. 45 comma 9 del "Regolamento di Esecuzione e di Amministrazione del Nuovo Codice della Strada", l'installazione e la manutenzione del passo carrabile, sia per la zona insistente sulla strada che per la parte ricadente sulla proprietà privata, è a cura e spese dei titolari della concessione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'Ente proprietario della strada.

ART. 23 DISSUASORI DI SOSTA

1. A protezione dei passi carrabili sono autorizzati, previa presentazione di richiesta da parte del proprietario corredata da progetto, dei dissuasori fisici della sosta.
2. Per la regolamentazione dei dissuasori di sosta nel territorio comunale si stabiliscono i seguenti criteri:
 - a. differenziazione, nel rispetto del C.d.S. e della normativa vigente, tra le situazioni in cui l'installazione dei dissuasori è operata dall'Ente nell'esercizio delle proprie potestà istituzionali a tutela del superiore interesse pubblico della sicurezza della circolazione da quelle in cui la civica amministrazione intervenga, su istanza del privato, ad autorizzare l'apposizione di manufatti la cui messa in opera realizzi un beneficio prevalente per il singolo;
 - b. nel caso in cui l'apposizione dei dispositivi in oggetto avvenga su iniziativa della civica amministrazione, dovrà farsi riferimento alle modalità procedurali e organizzative previste in ordine alla generalità della segnaletica stradale, fatto salvo eventuali specificità previste dalla normativa di settore e, conseguentemente, alla competenza degli Uffici preposti;
 - c. nell'ipotesi in cui la richiesta di installazione pervenga da parte e a cura e spese di privato, essi potranno essere installati esclusivamente nelle zone in cui a causa della sosta disordinata dei veicoli risulti:

-  essere difficoltoso il transito pedonale antistante lo stabile/esercizio commerciale;
 -  essere difficoltoso l'ingresso e l'uscita del passo/accesso carrabile;
- ferme restando le disposizioni previste dal Codice della Strada e dalla normativa vigente in materia;
- d. dovrà essere con ogni attenzione evitato da parte degli uffici che l'installazione dei dissuasori possa pregiudicare in alcun modo la transitabilità per i portatori di handicap e le carrozzelle;
 - e. l'istanza per la posa collocazione dei dissuasori di sosta, deve essere presentata dall'amministratore del condominio ovvero dal proprietario dello stabile, tramite apposito modulo da richiedersi allo sportello del Comando di Polizia Municipale ovvero reperibile sul sito internet del Comune;
 - f. nell'ipotesi di cui al precedente punto c) l'autorizzazione all'installazione rilasciata dal Comando di Polizia Municipale tramite apposita ordinanza è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
 -  acquisto a totale carico dello stesso proprietario dell'immobile, da collocare sull'accesso della detta proprietà, con le modalità e nella posizione indicata nell'elaborato tecnico proposto;
 -  installazione dei manufatti a cura e spese del richiedente senza possibilità di ripetizione da parte dell'Amministrazione comunale;
 -  esecuzione a cura e spese del richiedente del ripristino provvisorio e definitivo della pavimentazione circostante il manufatto installato in ogni caso di manomissione;
 -  comunicare preventivamente la data di inizio e di ultimazione dei lavori, con allegata dichiarazione di esonero dell'Amministrazione comunale da ogni onere economico per installazione e manutenzione oltre che di ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti dalla presenza dei dissuasori autorizzati;
 -  presentare la documentazione attestante il possesso di idonea copertura assicurativa RC volta a garantire il risarcimento per tutti i danni eventualmente subiti da persone e da cose derivanti dai lavori oggetto dell'autorizzazione e dalla presenza dei dissuasori non correttamente installati;
 -  assumere l'obbligo della manutenzione costante e continua delle opere realizzate sollevando il Comune di Calvizzano da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in conseguenza dell'uso scorretto o della mancanza di manutenzione delle opere stesse o per sinistro di qualunque genere e tipologia derivante dalla presenza del dissuasore;
 -  condurre i lavori nel rispetto delle norme di buona tecnica e della normativa di settore rilasciando al momento della loro conclusione, apposita dichiarazione di corretto e regolare montaggio da parte di un tecnico abilitato, con installazione di adeguati rifrangenti ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada;
 -  i manufatti dovranno essere compresi tra quelli omologati dall'ex Ministero dei Lavori Pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e dovranno avere le caratteristiche tecniche prescritte dall'art. 180 del regolamento di Esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;
 -  l'installazione dei dissuasori di sosta deve avvenire nel rispetto del decoro e dell'accessibilità dei luoghi, in osservanza della normativa vigente, con particolare riferimento alla circolazione dei pedoni e degli ausili per disabili;
 -  il Comune di Calvizzano può chiedere, in qualunque momento, la rimozione delle opere abusive o comunque non conformi a quanto effettivamente autorizzato ed altresì disporre la revoca del presente provvedimento in caso di interventi e sistemazioni di interesse pubblico e qualora sia necessario procedere a variazioni del senso di marcia o della disciplina della sosta per le quali risulti incompatibile la permanenza del dissuasore;
 -  resta fermo il diritto dell'Amministrazione comunale a richiedere le somme eventualmente stabilite per questa tipologia di occupazione del suolo pubblico e/o privato aperto al pubblico con dissuasori di sosta qualora prevista dal presente Regolamento;

3. Sono fatte salve le installazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento purchè assentite con formale provvedimento.
4. Si stabilisce che, a fronte dell'onere sostenuto dal privato per l'installazione dei dispositivi, non venga previsto alcun assoggettamento del manufatto a canoni per l'occupazione del suolo pubblico e conseguente rilascio di concessione, sebbene la collocazione del medesimo realizzi un vantaggio diretto ed esclusivo per il singolo interessato e sottragga alla pubblica utilità la disponibilità dello spazio su cui è installato;
5. Viene demandato alla Polizia municipale il compito di adottare, previo sopralluogo che ne constati l'effettiva esigenza e/o la fattibilità di posa, apposita ordinanza per l'installazione ovvero sino a quando altre soluzioni strutturali/tecniche non la rendano più necessaria;
6. I modelli di dissuasori di sosta che si potranno collocare/autorizzare sul suolo pubblico/privato di uso pubblico sul territorio comunale potranno essere indicati dalla Polizia Municipale, ed in ogni caso dovranno prevedere l'inserzione di elementi rifrangenti di colore giallo almeno sulle testate;
7. Quanto previsto nel presente articolo del Regolamento abroga e sostituisce ogni provvedimento vigente in materia, adottato anteriormente ad esso ed in contrasto con lo spirito ed il contenuto del medesimo.

ART. 24 MODALITÀ' E CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE

Il segnale stradale di "passo carrabile" ha dimensioni e formato stabilite dall'art. 120 Reg. C.d.S.

Esso indica la zona in corrispondenza della quale vige, in permanenza, divieto di sosta ai sensi dell'art.158 del Codice della Strada .

L'autorizzazione di passo carrabile consente di fruire, compatibilmente con le esigenze tecniche esistenti al momento della chiamata, dell'intervento del "servizio rimozione" della Polizia Municipale, qualora risulti ostruito da veicoli in sosta lo spazio di suolo pubblico prospiciente il passo carrabile.

Per i passi carrabili realizzati mediante arretramento del cancello di ingresso, l'intervento di rimozione della Polizia Municipale si estende alla relativa area di sosta sul suolo privato antistante il cancello di ingresso.

ART. 25 PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL PASSO CARRABILE

La domanda per la realizzazione o l'apertura di un passo carrabile, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento, va avanzata alla Polizia Municipale dal proprietario, dal locatario o possessore dell'immobile. In caso di proprietà in comunione la domanda va avanzata da tutti i partecipanti alla comunione ovvero dal delegato mandatario. Valgono le norme del codice civile sulla comunione.

In caso di proprietà condominiale, la domanda va avanzata dall'amministratore pro-tempore o anche da un condomino titolare del diritto esclusivo di accesso e la stessa va corredata del verbale di assemblea condominiale da cui risulti la conforme volontà. L'autorizzazione potrà essere rilasciata solo se l'assemblea sia stata regolarmente costituita e la deliberazione condominiale assunta a maggioranza ex art. 1136 comma 2 del codice civile, fatto salvo in ogni caso quanto disposto dall'art. 1121 del codice civile. In caso di condominio per il quale non vi è l'obbligo di amministratore (*meno di cinque condomini*), la domanda va avanzata da tutti i partecipanti al condominio, ma può essere avanzata anche da un singolo condominio; in quest'ultimo caso gli altri

soggetti che abbiano interesse alla realizzazione del passo carrabile devono controfirmare la domanda ovvero manifestare il loro assenso per iscritto.

Per i locali a piano terra muniti di più accessi – come pure per le aree munite o suscettibili di più accessi – può essere richiesta l'autorizzazione di passo carrabile per uno solo degli accessi.

Analogamente per i locali adiacenti e comunicanti tra loro, aventi più accessi e nei quali si apossibile all'interno il transito dei veicoli, può essere richiesta l'autorizzazione di passo carrabile per uno solo degli accessi.

Nella realizzazione del passo carrabile deve essere rispettato quanto prescritto nella autorizzazione.

ART. 26 COMPETENZE

Competente per la istruttoria delle domande di autorizzazione, per il rilascio della autorizzazione del passo carrabile e per il rilascio dell'apposito segnale di passo carrabile è il Settore della Polizia Municipale.

Le domande di autorizzazione di passo carrabile dovranno essere corredate di adeguata documentazione a firma di un tecnico qualificato che il richiedente dovrà provvedere ad acquisire.

ART. 27 CARATTERISTICHE DEL VARCO DI ACCESSO PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE

Il passo carrabile è autorizzabile se in corrispondenza del varco di accesso alla proprietà laterale:

- a) non esistono cancelli o comunque infissi di protezione,
- b) esistono cancelli o comunque infissi di protezione, ma arretrati di almeno 3,5 ml dal margine della corsia stradale di marcia allo scopo di consentire la fermata di un veicolo in attesa all'ingresso, senza eccessivo intralcio alla fluidità della circolazione;
- c) esistono cancelli o comunque infissi di protezione, ma dotati di sistemi di apertura automatica a distanza.

Il passo carrabile è autorizzabile, anche se il varco non ha le caratteristiche suddette (*art. 46 comma 4 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada*), se situato su strada senza uscita o con traffico limitato. Tale condizione dovrà essere certificata dall'Ufficio di Polizia Municipale. Le chiusure o gli infissi di protezione dei varchi di accesso dovranno aprire esclusivamente verso l'interno della proprietà del richiedente. Le chiusure o gli infissi di protezione dei varchi di accesso di nuova costruzione dovranno essere posizionati arretrati di almeno 3,50 ml rispetto al margine della corsia stradale di marcia. Per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni alla godibilità della proprietà privata – quali valutate dall'Ufficio di Polizia Municipale –potranno essere autorizzate chiusure a distanza inferiore a 3,50 ml, rispetto al margine della corsia stradale di marcia, a condizione che le stesse siano dotate di sistemi di apertura automatica a distanza.

Su valutazione dell'Ufficio di Polizia Municipale, è consentito derogare all'arretramento delle chiusure e all'utilizzo di sistemi di apertura automatica a distanza, nei casi di passi carrabili su strade senza uscita o con traffico limitato, che determinino condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione. Le domande di autorizzazione di passo carrabile saranno esaminate singolarmente e sulle stesse sarà espresso dal Responsabile del Procedimento parere motivato.

ART. 28 CONDIZIONI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE

I passi carrabili sono autorizzabili alle seguenti condizioni:

- a) devono essere distanti almeno 12 ml dalle intersezioni,
- b) debbono poter consentire la rapida immissione dei veicoli alla proprietà laterale a cui il passo serve e destinata allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, secondo le norme urbanistiche ed edilizie,
- c) non debbono essere di impedimento o di ostacolo o di intralcio alla fluidità della circolazione stradale,
- d) la strada di accesso deve avere, al fine di garantire una sufficiente area di manovra, una larghezza stradale non inferiore a:
 - 10 ml. se a doppio senso di marcia e con possibilità di sosta su entrambi i lati;
 - 8 ml. se a doppio senso di marcia e con possibilità di sosta su un solo lato;
 - 7 ml. se a senso unico e con possibilità di sosta su entrambi i lati;
 - 5 ml. se a senso unico e con possibilità di sosta su un lato solo.

La distanza di 12 ml di cui al capoverso precedente lettera a) è derogabile nel caso in cui per motivi edilizio/urbanistici sia tecnicamente impossibile il suo rispetto. Per la verifica della sussistenza di detta condizione è obbligatorio il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale. Qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, oltre che veicolare, dovrà essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

Le aree ed i locali da adibire a ricovero di automezzi dovranno avere:

- a) la destinazione d'uso specifica ad autorimessa, ovvero
- b) la destinazione d'uso per attività che comportano lo stazionamento dei veicoli (*autofficine, autocarrozzerie, esposizione di autoveicoli, gommisti e simili*).

La variazione d'uso dell'area o del locale comporterà la decadenza dell'autorizzazione rilasciata e l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 29 AUTORIZZAZIONE DI PASSO CARRABILE

I passi carrabili previsti nei progetti di nuove costruzioni o di nuovi interventi edilizi e nei relativi titoli abilitativi a costruire sono sempre autorizzabili, purché vengano osservate:

- a) le vigenti norme edilizie ed urbanistiche,
- b) le norme dettate dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione,
- c) le norme di cui al presente Regolamento.

ART. 30 PASSI CARRABILI A RASO

Per i passi carrabili a raso vale quanto previsto a riguardo dal Codice della Strada.

ART. 31 PASSI CARRABILI ESISTENTI

I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere – *entro un anno da tale data* – regolarizzati in conformità al presente regolamento.

I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ma non in regola con le distanze minime dalla intersezioni (*art. 22 del D. L.vo 30/04/1992 n° 285*) potranno essere mantenuti in deroga – *giusto art. 46, comma 6 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495* – sempreché non siano di pregiudizio o non creino pericolo per la privata e pubblica incolumità, condizione che sarà valutata dal Comando di Polizia Municipale.

ART. 32 TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Il rilascio della concessione del passo è condizionato al pagamento di una tassa d'uso annuale, parametrata alla larghezza ed all'ubicazione dell'accesso carrabile, determinata in base all'art. 44 del D.Lgs. 15/11/1993 n°507 (tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni, nonché al vigente regolamento comunale TOSAP.

Al fine della corretta applicazione del suddetto canone, i titolari di autorizzazione di passo carrabile hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'apposito ufficio, di qualsiasi variazione nella titolarità o nella amministrazione dell'immobile asservito dal passo carrabile, ovvero di qualunque modificazione apportata all'accesso stesso .

La tassa è annuale e non suscettibile di frazionamenti.

Calcolo della tassa gravante sui passi carrabili

La tassa è **calcolata** in base a:

- importanza delle aree e degli spazi pubblici sui quali si effettua l'occupazione, espressa sotto forma di specifica tariffa viaria per occupazione del suolo pubblico;
- superficie occupata, espressa in metri quadrati, ottenuta moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare;
- la natura dell'attività cui il passo è adibito, cui corrispondono le seguenti aliquote:
 - Passi carrabili ad uso non commerciale 0,70
 - Passi carrabili utilizzati per lo svolgimento di attività commerciale 1,30

Formula per determinare la tassa

Per calcolare la somma da pagare, bisogna moltiplicare tra loro i seguenti fattori:

- tariffa base per l'occupazione del suolo pubblico secondo la classificazione viaria;
- superficie occupata come sopra determinata;
- coefficiente per destinazione d'uso

ART. 33 CONCESSIONI A TITOLO GRATUITO

Nessun passo carrabile potrà essere concesso a titolo gratuito, eccezion fatta per gli uffici della Pubblica Amministrazione, gli Uffici Giudiziari, le sedi delle Forze di Polizia, le Associazioni di volontariato e i portatori di handicap motorio e per tutti quelli previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 507/93.

Altresì, il canone non è dovuto per le occupazioni realizzate con passi carrabili direttamente a servizio di immobili con funzione abitativa unifamiliare (isolati, aggregato o a schiera) ove risieda (o dimori) una persona invalida con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e in possesso di apposito "contrassegno invalidi" in corso di validità rilasciato ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. e dell'art. 381 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i.

ART. 34 RINUNCIA

Il titolare di autorizzazione può avanzare istanza di rinuncia 90 gg. prima della scadenza annuale.

Ove non vi sia espressa rinuncia di autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto al versamento della tassa annuale fino alla scadenza.

ART. 35 REVOCA

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento le autorizzazioni rilasciate, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sicurezza e fluidità della circolazione stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

L'autorizzazione può essere revocata, altresì, senza alcun diritto di restituzione della tassa già versata, nei seguenti casi:

- per reiterate inottemperanze alle disposizioni del presente regolamento;
- per il mancato pagamento della tassa, entro 60 gg. dalla scadenza, previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento stesso.

In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento della tassa annuale già scaduta prima della revoca.

Si ha reiterazione quando il titolare dell'autorizzazione viola, nell'arco di 2 anni, due delle disposizioni contenute nel presente regolamento, ovvero nel provvedimento autorizzatorio. Ai fini della reiterazione non vengono considerate le violazioni per le quali è stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

ART. 36 DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE

Il Comune può negare l'autorizzazione ai passi carrabili quando ciò comporti pregiudizio per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di pubblico interesse.

ART. 37 DURATA DELLA CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE

1 – La concessione si intende priva di effetti giuridici allo scadere del ventinovesimo (29°) anno dal rilascio, salvo rinnovo alla scadenza, che si rinnoverà automaticamente salvo richiesta di annullamento, previa presentazione di dichiarazione giurata con la quale si rinuncia all'uso del passo o accesso carrabile, e la presentazione del progetto di ripristino della strada o del marciapiede comunale, da farsi a cura e spese del concessionario.

2 – La concessione può essere rinunciata entro il 30 settembre di ogni anno, mediante la presentazione di domanda al Comune, con allegata la fotocopia del tributo pagato, relativo all'anno in cui viene chiesta la rinuncia, una dichiarazione giurata con la quale si rinuncia all'uso del passo o dell'accesso carrabile e la presentazione del progetto di ripristino della strada o del marciapiede Comunale, da farsi a cure e spese del concessionario.

3 – Gli Uffici Comunali devono:

- a) dirigere e sorvegliare i lavori di ripristino della strada o del marciapiede da farsi a cura e spese del concessionario;
- b) provvedere alla cancellazione del concessionario dai ruoli Comunali. La verifica del mancato rispetto di quanto dichiarato comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ART. 38 SPESE DI SOPRALLUOGO E DI ISTRUTTORIA

Ai sensi dell'art. 27 comma 3° del Codice della Strada, è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato con delibera della Giunta Comunale, da aggiornarsi ogni anno, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

ART. 39 SANZIONI

In caso di mancato rispetto del regolamento ovvero di utilizzo improprio o non autorizzato degli accessi carrabili si applicano le sanzioni principali ed accessorie, di cui all'art. 22, commi 11 e 12, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni).

NORME COMUNI AI CAPI I, II E III – NORME FINALI

ART. 40 SOGGETTI PASSIVI

1. Ai sensi **dell'art. 39 del D. Lgs. 507/93**, la Tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

ART. 41 OBBLIGHI DEI TITOLARI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. I soggetti titolari delle concessioni di cui al presente documento dovranno:

- provvedere alla pulizia delle attrezzature con periodicità adeguata a garantire il rispetto dell'igiene e del decoro;
- prevedere la collocazione di raccoglitori di immondizie (cestini, posacenere, ecc.) in misura adeguata alle esigenze della clientela;
- garantire l'accessibilità alle attrezzature da parte di persone con disabilità fisiche anche modificando temporaneamente la collocazione delle attrezzature;
- ottemperare ad altre eventuali specifiche prescrizioni indicate nella concessione.

ART. 42 OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione o concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione della occupazione al competente ufficio comunale ed alla concessionaria via fax o con telegramma o con altro mezzo di comunicazione equipollente. Entro dieci giorni dalla comunicazione, l'ufficio provvedere ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza, in caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

ART. 43 OCCUPAZIONI PERMANENTI CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi **dell'art. 42, c. 3, del D. Lgs. 507/93** la tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione così come determinato dall'**art. 3 del presente Regolamento**.

2. Ai sensi **dell'art. 42, c. 4, del D. Lgs. 507/93** la tassa è commisurata dalla superficie occupata, espressa in metri quadri o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Non sono soggette a tassazione le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

3. Per le occupazioni permanenti la Tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma e si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

ART. 44 RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. I provvedimenti di concessione o autorizzazione permanente possono essere rinnovati. Le concessioni o autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione o autorizzazione in atto, indicando i motivi e la durata del rinnovo;

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza della concessione o autorizzazione in atto, domanda di proroga indicando i motivi e la durata della proroga.

4. Le domande devono essere corredate dagli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

ART. 45 DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a. il mancato versamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e del canone di concessione, se dovuto e di eventuali ulteriori diritti dovuti;
 - b. l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione o autorizzazione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio concesso;
 - c. qualunque altra violazione a quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a. la morte, l'interdizione, l'inabilitazione o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

ART. 46 MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. L'Amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse e ordine pubblico, di salute pubblica e di pubblica utilità, m
 2. odificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato;
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune, danno diritto al rimborso della Tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcun altro riconoscimento.

ART. 47 OCCUPAZIONI TEMPORANEE – CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste **dall'art.4 del presente Regolamento;**
2. La tassa si applica in relazione alle ore effettive di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa stabilite dalla Giunta Comunale. In ogni caso le misure di tariffa non possono essere inferiori qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione a € 0,129 a mq. per giorno;
3. La durata delle occupazioni temporanee all'interno dei mercati settimanali o delle fiere si intende per una durata di 8 ore laddove non diversamente disposto dai piani comunali per l'esercizio delle attività su aree pubbliche. Per le altre attività le ore giornaliere di durata delle occupazioni dovranno essere indicate nelle richieste di autorizzazione alle occupazioni medesime.

ART.48 CRITERI PER LA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO DELLE PIAZZE

1. Onde consentire una maggiore fruibilità delle aree pedonali rappresentate dalle piazze pubbliche, ed al fine di contemperare le esigenze della cittadinanza con quelle degli esercenti attività commerciali che insistono sulle piazze stesse, si dispone che la superficie massima di suolo pubblico delle piazze complessivamente concedibile agli istanti sia **non superiore a mq. 10 per ogni ingresso di attività commerciale;**
2. Nelle piazze urbane non è consentita l'installazione di *dehors* della tipologia 2 (fioriere, gazebi, pedane, ringhiere etc.);

ART. 49 PAGAMENTO DELLA TASSA

1. La tassa dovuta per l'occupazione del suolo pubblico deve essere pagata, salvo i casi in cui è possibile richiederne il pagamento dilazionato ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la rateizzazione delle Entrate, in unica soluzione **prima** di procedere all'occupazione stessa. La ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere presentata all'atto del rilascio della concessione o autorizzazione da parte

dell'Ufficio competente e successivamente esibita a richiesta in caso di controlli da parte del personale incaricato.

2. Per le occupazioni permanenti, o comunque di durata almeno annuale, il pagamento dovrà essere effettuato entro il **31 gennaio** dell'anno di riferimento. Per i passi carrabili il pagamento dovrà essere effettuato entro il **28 febbraio** dell'anno di riferimento. In base all'importo da corrispondere al Comune, è possibile presentare istanza di rateizzazione all'Ufficio Tributi, che provvederà all'eventuale accoglimento con provvedimento ad hoc

ART. 50 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Ai sensi **dell'art. 77 del D. Lgs. 507/93** per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. In particolare sono assoggettate al pagamento della tassa rifiuti, sulla base dell'autorizzazione concessa, le aree sulle quali insistono banchi di vendita all'aperto relative ad attività di carattere continuativo o ricorrente. Per le occupazioni continuative bisogna far riferimento all'atto di autorizzazione. Questo, infatti, è il titolo posto a fondamento della occupazione e prevede nel suo contesto la modalità ed i tempi di realizzazione della occupazione (R.M. 40/E del 25.02.1995; R.M. 92/E del 10.04.1995)
2. L'obbligo della denuncia dell'occupazione temporanea è assolto con il contestuale pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 51 MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

1. Ai sensi **dell'art. 42, c. 2, del D. Lgs. 507/93** per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
2. Ai sensi **dell'art. 45, c. 4**, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 30%.
3. Ai sensi **dell'art. 45, c. 6**, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 30%.

ART. 52 RIDUZIONI DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. In ordine a quanto disposto dal D. Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - a) ai sensi **dell'art. 42, c. 5**, le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10%. Inoltre, per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono così calcolate:
 - in ragione del 50% sino a 100 mq.;
 - in ragione del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq.;
 - in ragione del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq..
 - b) ai sensi **dell'art. 44, c. 1**, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 50%;
 - c) ai sensi **dell'art. 44, c. 2**, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30%;
 - d) ai sensi **dell'art. 44, c. 3**, per i passi carrabili la tariffa è ridotta del 50%;
 - e) ai sensi **dell'art. 44, c. 6**, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 2 dell'art. 17 del presente Regolamento fino ad una superficie di 9 mq.. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10%;
 - f) ai sensi **dell'art. 44, c. 8**, per gli accessi carrabili o pedonali, per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto sia rilasciato apposito cartello segnaletico col quale si vieti la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, la tariffa ordinaria è ridotta al 10%. La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto

stradale e. in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie, sottratta all'uso pubblico;

g) ai sensi dell'**art. 44, c. 9**, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi oggettivi, risultano non utilizzabili e, comunque di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa ordinaria è ridotta al 10%.

ART. 53 RIDUZIONI DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Ai sensi dell'**art. 45 D. Lgs. 507/93**:

-c. 2/c - per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 50%;

-c.3- per le occupazioni con tende e simili, fisse o retrattili, la tariffa ordinaria è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie eccedente:

-c.5- per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa ordinaria è ridotta del 50%;

-c. 5 e art. 42, c. 5 - per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%. Inoltre, sempre per tali fattispecie di occupazione, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.;

-c. 6/bis - per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50%;

-c.7- per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (ai sensi dell'**art. 3, c. 67, della Legge 549 del 28 Dicembre 1995**):

-si esonerano dal pagamento della tassa le superfici occupate sino a 10 mq;

-si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80% per superfici superiori a 10 mq;

-l'occupazione eventualmente superiore a tale limite è tassata, sempre con la tariffa ordinaria ridotta dell'80%, per l'intera superficie risultante dal titolo e non per la sola parte eccedente i 10 mq.

-c. 8 -per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente si dispone la riscossione mediante convenzione, con pagamento anticipato, a tariffa ridotta del 50%.

ART. 54 ESENZIONI DELLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui **all'art. 49 del D. Lgs. 507/93**:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia dal Comune e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti pubblici di cui all'**art. 1, c. 1, T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986 N° 917)** per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e quelle determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti a pubblici servizi nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa; l'esenzione non è applicabile a quelle occupazioni non oggettivamente imputabili ad un servizio essenziale per la

collettività, per le quali emerga la coincidenza fra l'interesse della comunità e quello del concessionario (Tar Lazio. Sez.II, 07.03.1996 n.463);

f) le occupazioni nelle aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante: soste sino a 60 minuti;

b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

c) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

d) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (ad es.potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

e) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati.

ART. 55 ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Ai sensi dell'**art. 38, c. 2, del D. Lgs.507/93**, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, bow-windows e simili infissi di carattere stabile. Per simili infissi di carattere stabile si intendono i manufatti che formino, strutturalmente, parte integrante dei fabbricati essendo stati realizzati contestualmente alla loro edificazione.

2. Ai sensi dell'**art. 38, c. 5**, sono escluse dalla tassa le occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

ART. 56 RIMBORSI

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

ART. 57 SANZIONI ED INTERESSI

1. Ai sensi dell'**art. 53, del D. Lgs. 507/93**, è previsto:

a) per l'omessa presentazione della denuncia la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa dovuta, con un minimo di euro 51;

b) per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta;

c) se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa si applica la sanzione da euro 51 a euro 258:

2. Le sanzioni sono ridotte di un quarto se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione ridotta.

3. Ai sensi dell'**art. 13, del D. Lgs. 472/97**, applicabile ai tributi locali, si dispone la sanzione amministrativa del 30% del tributo nei casi di omesso o ritardato versamento dello stesso non suscettibile di definizione agevolata.

4. Ai sensi **dell'art. 2, del D. Lgs. 472/97**, la sanzione amministrativa non è mai produttiva di interessi.

ART. 58 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua con la procedura indicata dal **Regio Decreto N° 639 del 14.04.1910** secondo quanto disposto **dall'art. 52, c. 6, del D. Lgs. 446 del 15 dicembre 1997** ovvero attraverso le modalità di cui al **D. Lgs. N. 46 del 26.02.1999**

2. Si applica **l'art. 2752 del C.C.**

ART. 59 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni successivi all'approvazione, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello Statuto Comunale..

Per quanto non espressamente disposto si applicano le disposizioni di legge vigenti, ed in caso di contrasto tra queste e le norme regolamentari prevalgono le prime.

ART. 60 NORME TRANSITORIE

Per tutte le istanze di autorizzazione/concessione all'occupazione a qualsiasi titolo del suolo pubblico a far data dal 1° gennaio 2015 si applicheranno le norme contenute nel presente Regolamento.

T.O.S.A.P. - TABELLE DI RIFERIMENTO IN VIGORE DALL' 1/1/2015
ALL. A
MIN
MAX
OCCUPAZIONI PERMANENTI

	Cat.	% riduz. su " MIN "	Tariffe 2015 €
A	Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico: - per ogni metro quadrato e per anno	1^	22,200
		2^	16,650
B	Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo: - per ogni metro quadrato e per anno	1^	11,100
		2^	8,325
C	Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico: - per ogni metro quadrato e per anno	1^	6,660
		2^	4,995
D	Occupazione con passi carrabili (TARIFFA BASE): per ogni metro lineare e per anno	1^	11,100
		2^	8,325
E	Occupazione con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti: - per ogni metro quadrato e per anno	1^	11,100
		2^	8,325
F	Per occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati - per ogni metro quadrato e per anno	1^	22,200
		2^	16,650
G	Occupazione del suolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti per l'esercizio e manut. reti di erogazione di pubblici servizi tassa forfettaria con tariffe di cui all'art.18, l:488/99 - per utente		0,770
H	Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi -annua complessiva		51,000
I	Occupazione di suolo o soprasuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi - per ogni apparecchio e per anno	1^	10,330
		2^	7,748
L	Distributori di carburante - per ogni distributore e per anno	1^	39,250
		2^	23,760

	Cat.	% riduz. su " MAX "	Tariffe 2015 €
	1^		35,050
	2^		26,288
	1^	50%	17,525
	2^	50%	13,144
	1^	70%	10,515
	2^	70%	7,886
	1^	50%	17,525
	2^	50%	13,144
	1^	50%	17,525
	2^	50%	13,144
	1^	0%	35,050
	2^	0%	26,288
			0,770
			51,000
	1^		15,490
	2^		11,618
	1^		58,870
	2^		35,630

T.O.S.A.P. - TABELLE DI RIFERIMENTO IN VIGORE DALL' 1/1/2015
ALL. A
MIN
MAX

Cat.	% riduz. su " MIN "	Tariffe 2015 €
------	------------------------	----------------------

Cat.	% riduz. su " MAX "	Tariffe 2015 €
------	------------------------	----------------------

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A	Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico tariffa BASE Giornaliera per mq.	1^		0,390
		2^		0,293
B	Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico - per ogni mq. e per ogni ora di occupazione	1^		0,016
		2^		0,012
D	Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo - tariffa giornaliera per mq.	1^		0,195
		2^	50%	0,146
E	Occupazione con tende e simili -tariffa giornaliera per mq.	1^		0,117
		2^	70%	0,088
F	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto: tariffa oraria	1^		0,008
		2^	50% 24	0,006
G	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: -tariffa giornaliera per mq.	1^		0,078
		2^	20%	0,059
H	Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune - tariffa giornaliera per mq.	1^		0,390
		2^	0%	0,293
I	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - tariffa giornaliera per mq.	1^		0,195
		2^		0,146
		3^	50%	0,098
L	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive	1^		0,003
		2^	80%	0,002
M	Occupaz. Temporanee del sottosuolo e soprasuolo (art. 47,D.lgs.507/93) in misura forfettaria come segue: a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni idem di durata superiore a 30 giorni e fino a 90 giorni idem di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni idem di durata superiore a 180 giorni b) oltre un Km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni idem di durata superiore a 30 giorni e fino a 90 giorni idem di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni idem di durata superiore a 180 giorni			10,500
				13,500
				16,500
				21,000
				16,500
				21,000
				24,000
				31,500

1^		3,100
2^		2,325
1^		0,129
2^		0,097
1^		1,550
2^	50%	1,163
1^		0,930
2^	70%	0,698
1^		0,065
2^	50% 24	0,048
1^		0,620
2^	20%	0,465
1^		3,100
2^	0%	2,325
1^		1,550
2^	50%	1,163
3^		0,775
1^		0,026
2^	80%	0,019
		10,500
		13,500
		16,500
		21,000
		16,500
		21,000
		24,000
		31,500